



COMUNE DI GIOIA TAURO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

ORDINANZA DEL SINDACO N. 15 del 08/05/2025

Oggetto: Ordinanza per la pulizia e regolare manutenzione dei terreni privati incolti, per la prevenzione di incendi, per la sicurezza della circolazione stradale, per il decoro e la salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica

IL SINDACO

PREMESSO:

- che nel territorio di Gioia Tauro sono presenti numerosi appezzamenti di terreno, molti dei quali versano allo stato di abbandono ed incuria, per i quali si possono manifestare incendi che potrebbero rappresentare pericolo della pubblica incolumità per le persone;
- che molti appezzamenti di terreno sono diventati fonti di deposito di materiale di qualsiasi natura di qualsiasi natura di qualsiasi natura, rifiuti, materiali organici, bacini e/o contenitori di acque stagnanti, che possono costituire fonte di crescita per mosche e zanzare, e rifugio di animali, quali ratti, che siano potenzialmente veicoli di malattie;
- che molte aree sono confinanti con strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico per le quali non vengono eseguite le ricorrenti operazioni di sfalcio dell'erba ed eventuali potature delle essenze arboree, compresi i bordi delle strade comunali, dove risulta crescente il fenomeno di vegetazione che invade la sede stradale creando ostacolo alla visibilità e alla leggibilità della segnaletica;

PRESO ATTO che l'art. 29 del Codice della Strada fa obbligo, ai proprietari confinanti, di mantenere le siepi in modo tale da non restringere o danneggiare strade e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale;

RITENUTO che nell'ambito del territorio comunale debbano essere eliminate tutte quelle situazioni che determinano il deturpamento dell'ambiente nonché ostacolo al pubblico transito;

CONSTATATO che frequentemente viene accertato lo stato di abbandono in cui versano alcune aree, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, per le quali non vengono eseguite le ricorrenti operazioni di sfalcio dell'erba ed eventuali potature delle essenze arboree, compresi i bordi delle strade comunali, dove risulta crescente il fenomeno di vegetazione che invade la sede stradale creando ostacolo alla visibilità e alla leggibilità della segnaletica;

CONSIDERATO che la presenza di vegetazione incolta, con l'avanzare della stagione estiva e la presenza di elevate temperature ambientali, potrebbe divenire fonte di innesco per pericolosi incendi che riguarderebbero aree del territorio comunale e che potrebbero arrecare gravi danni al patrimonio ambientale, immobiliare di proprietà pubblica o privata, alle infrastrutture e agli impianti vari di pubblico servizio presenti sul territorio comunale;

EVIDENZIATO inoltre che eventuali incendi potrebbero altresì rappresentare pericolo della pubblica incolumità per le persone e per la fauna selvatica presente sul territorio comunale, in particolare nelle aree protette ubicate nel territorio comunale;

CONSIDERATO inoltre che lo stato di incuria dei terreni prossimi alle strade e alle aree urbane ed extraurbane costituisce altresì pericolo per l'igiene e la salute pubblica, permettendo il proliferare di ratti, serpenti e insetti nocivi;

CONSIDERATA la necessità di eseguire il taglio della vegetazione incolta, arbusti, sterpaglie e quanto altro possa essere causa di incendio, al fine di scongiurare rischi derivanti da incendio o proliferazione di infestanti, oltre che prevenire rischi per la salute e l'incolumità pubblica nonché salvaguardare la sicurezza stradale;

RITENUTI sussistere motivi pregiudizievoli di carattere igienico-sanitario e di degrado ambientale;

RILEVATO che al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, è doveroso adottare un provvedimento per obbligare i proprietari frontisti di provvedere alla manutenzione e pulizia di campi, siepi, rami e sterpaglie delle proprietà private prospicienti le strade comunali;

VISTI:

- l'art. 29 - 30 – 31 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni;
- la L. 353/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
- gli art. 423 e seguenti del vigente Codice Penale in materia di responsabilità per danni arrecati da incendi dolosi e colposi;
- gli art. 892 (distanze per gli alberi) e 894 (alberi a distanza non legale) del Codice Civile;
- il D.lgs. 152/06 s.m.i.;
- la legge 16.01.2003 n.3;

Tanto quanto sopra riportato e ritenuto, pertanto, di dover emettere apposita ordinanza,

ORDINA

a tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo dei fondi rustici, aree di pertinenza di fabbricati e di ogni altra destinazione o uso che fronteggiano strade comunali e vicinali o aree o spazi pubblici di qualsiasi tipo ed importanza e comunque a tutti i proprietari di terreni incolti in genere di provvedere a far data dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale e per non oltre 15 giorni alle seguenti opere a tutela del territorio:

1. taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute nei terreni incolti oltre il confine stradale comunale e vicinale, che nascondono la segnaletica o prospicienti spazi e aree pubbliche in modo da non recare ostacolo alla sicurezza della circolazione stradale e che non compromettano la visibilità;
2. taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico in modo da non restringere o danneggiare le strade;
3. mantenere puliti gli attraversamenti di cunette antistanti le strade stesse;
4. i proprietari dei fondi che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso;
5. i proprietari dei fabbricati hanno inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità dei centri abitati e degli edifici;
6. è vietato lasciare in deposito sui terreni materiali o residui di carcasse di macchine e materiale di qualsiasi natura;
7. è vietato lasciare in deposito sui terreni materiale di qualsiasi natura, rifiuti, materiali organici, bacini e/o contenitori di acque stagnanti, che possono costituire fonte di crescita per mosche e zanzare, e rifugio di animali, quali ratti, che siano potenzialmente veicoli di malattie.

Le operazioni di cui ai suddetti punti 1, 2, 3, 4 e 5 devono in ogni caso essere eseguite almeno due volte l'anno e, comunque, ogni qualvolta necessario;

le prescrizioni antincendio restano in vigore durante tutto il periodo in cui vige il rischio elevato di incendio boschivo;

AVVERTE

1. I trasgressori della presente Ordinanza saranno puniti, sempre che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 250,00 previste dall'art. 45 del Regolamento di Polizia Rurale e art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 come integrato dal D.L. n. 50/2003 convertito in Legge n. 116 del 20/05/2003;
2. in caso di mancata pulizia di aree incolte, interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione da € 169,00 ad € 679,00 (art. 29 del nuovo codice della strada);
3. per la mancata pulizia delle aree incolte, da rifiuti vari ivi presenti o depositati, sarà elevata una sanzione pecuniaria da € 300,00 a € 3.000,00 ai sensi dell'art. 255 del D.lgs. n. 152/2006, in caso di abbandono di rifiuti pericolosi la sanzione sarà aumentata fino al doppio;
4. I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, con avvertenza che la mancata ottemperanza all'ordine ingiunto, comporterà l'esecuzione d'ufficio dello stesso con l'addebito di tutte le spese al contravventore, nonché delle sanzioni previste dall'art. 650 C.P. da parte delle Autorità competenti, ove ne ricorrano i presupposti;
5. che l'applicazione delle predette sanzioni amministrative e l'addebito di tutte le spese sostenute dall'Ente per la mancata ottemperanza al presente provvedimento, avverranno senza nessun preavviso da parte del Comune nei confronti dell'inadempiente.

Gli Agenti di Polizia Locale e gli Agenti della Forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza

DISPONE

1. Che la presente ordinanza venga pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Gioia Tauro per la durata di 15 giorni;
2. Che i cittadini potranno essere informati collegandosi al sito del Comune di Gioia Tauro accessibile al pubblico;
3. Che la presente Ordinanza venga trasmessa, per quanto di competenza:
 - al Comando del Servizio di Polizia Locale;
 - al locale Comando Carabinieri Forestali;
 - alla Prefettura;

COMUNICA CHE

Avverso il presente provvedimento, può essere proposto, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della L. 241/1990, entro 30 giorni dalla pubblicazione/notificazione, ricorso al Prefetto di Reggio Calabria, o, in via alternativa, entro 60 giorni dalla pubblicazione/notificazione, ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo competente, oppure, in via alternativa, il ricorso al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971) n. 1199 entro 120 (centoventi) giorni.

IL SINDACO

Avv. Simona Scarcella

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Nota di Pubblicazione

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Domenico Pirrottina

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)